



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2018/08.02/000009
Rif. Pratica n. 262

Parere SUAP per rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale – Ditta **LA CASCINA SOC. SEMPLICE AGR.** con sede legale in Novello, Loc. Ciochini, 9/a ed impianto in **Farigliano, Borgata Viaiano** - L.R. 44/2000 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - **Attività IPPC: 6.6. a) “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”**

(Rif. Pratica n. 08.02/9 (2018) – 262)
Sportello Unico Attività Produttive Dogliani

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ha introdotto l'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali (*Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC);
- a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (denominati BRef – BAT *References*¹), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di autorizzazione integrata ambientale, abrogando il D.Lgs. 59/05;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva

¹ L'acronimo “BAT” sta per *Best Available Techniques*, ossia Migliore Tecnica Disponibile (“MTD”, in italiano), secondo la definizione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;

- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- in data 03/09/2018 (prot. Provincia n. 64722 del 04/09/2018), lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Dogliani ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta **LA CASCINA SOC. SEMPLICE AGR.**, con sede legale in Novello, Loc. Ciocchini, 9/a – P.IVA 03332960040 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a)** “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”, per l'allevamento sito in **Farigliano, Borgata Viaiano**;
- dal momento che in data 16/08/2018, il medesimo Gestore ha altresì presentato, presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia, istanza di avvio della procedura di Verifica di impatto ambientale di cui all'art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i., con nota prot. n. 74836 del 12/10/2018, il procedimento di rilascio dell'AIA è stato sospeso fino alla conclusione della Verifica stessa;
- con provvedimento dirigenziale n. 3965 del 30/10/2018, dell'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia, il progetto di ampliamento dell'allevamento avicolo di che trattasi è stato escluso dalla procedura di Verifica di Impatto Ambientale ex artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta LA CASCINA SOC. SEMPLICE AGR. ha effettuato in data 14/08/2018 il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al rilascio dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 22/11/2018 (prot. Provincia n. 86043 del 26/11/2019), il SUAP di Dogliani ha trasmesso la richiesta della ditta LA CASCINA società semplice agricola di riapertura dell'iter finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- con nota prot. n. 11851 del 18/02/2019, è stata convocata per il giorno 27/03/2019, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Farigliano, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere scritto del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 27694 del 27/03/2019, che include il profilo di controllo di parte pubblica – individuato per l'impianto in oggetto – da effettuarsi nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- con la nota prot. n. 27402 del 23/04/2019, la Provincia ha chiesto l'invio di chiarimenti e integrazioni volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 18/07/2019 (prot. Provincia n. 47402 del 18/07/2019), sono pervenuti i chiarimenti e le integrazioni richiesti;
- con nota prot. n. 52020 del 09/08/2019, è stata convocata, per il giorno 12/09/2019, una seconda Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Farigliano, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte degli Enti ed Organi tecnici convocati, previa l'acquisizione di documentazione integrativa utile alla stesura del presente provvedimento;
- con nota prot n. 80523 del 16/09/2019, il Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ha inviato il parere di competenza;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le BAT *Conclusions* emanate in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate

dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali. In particolare, nel caso specifico:
 - l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - l'AIA costituisce approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.;
- il presente provvedimento non sostituisce gli adempimenti dovuti nè costituisce avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni**

caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la ditta istante, **almeno 15 giorni prima di mettere in esercizio l'installazione IPPC, deve darne comunicazione** alla Provincia, al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;

- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale** o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso, altresì, che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, 6 *bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.P. n. 34 del 06/05/2016;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 06/11/2012;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al rilascio, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **LA CASCINA SOC. SEMPLICE AGR.**, con sede legale in Novello, Loc. Ciochini, 9/a – P.IVA 03332960040 - per lo svolgimento dell'**attività IPPC: 6.6. a)** “Impianti per l'allevamento intensivo di pollame”, per l'allevamento sito in **Farigliano, Borgata Viaiano**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio

LA CASCINA SOC. SEMPLICE AGR.
Farigliano, Borgata Viaiano

ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA	10
Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo.....	10
Applicazione delle BAT.....	14
Prescrizioni gestionali e per le attività produttive	15
PRODUZIONE E GESTIONE DEI REFLUI ZOOTEKNICI.....	17
Applicazione delle BAT.....	17
Prescrizioni tecniche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici	19
PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA.....	19
Energia elettrica	19
Energia Termica	19
Consumi complessivi	20
Applicazione delle BAT.....	20
Prescrizioni specifiche per l'energia	21
EMISSIONI IN ATMOSFERA	21
Applicazione delle BAT.....	23
Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera	24
Quadro emissivo	24
UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO.....	25
Approvvigionamenti idrici	25
Scarichi idrici.....	25
Applicazione delle BAT.....	26
Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua e lo scarico delle acque reflue	26
Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne.....	27
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	28
PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI	29
EMISSIONI SONORE	29
Applicazione delle BAT.....	29
Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore	30
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	30
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	31

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo

Il sito è ubicato nel Comune di Farigliano, Borgata Viaiano, sul Foglio 3, particelle 444, 445, 450, 451, 455 e 458, in zona agricola aperta, a circa 2 Km dal concentrico di Farigliano e ad ovest del Comune di Dogliani (ad una distanza di circa 3 Km).

Dal punto di vista urbanistico, l'area in cui ricade l'impianto è classificata nel vigente P.R.G.C. come zona agricola.

Presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento di pollame da carne**.

Alla data di presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, presso il sito è presente un fabbricato esistente (posti potenziali pari a 21.771), in adiacenza al quale è in progetto la costruzione di due ulteriori capannoni destinati all'allevamento di polli da carne.

Il ciclo produttivo avrà inizio con l'approvvigionamento delle materie prime; nei capannoni saranno allestite le lettiere di stabulazione, verranno posate le mangiatoie e gli abbeveratoi e, quindi, all'interno dei capannoni di allevamento verranno sistemati i pulcini, che vi permarranno fino al raggiungimento dell'idoneo peso vivo di macellazione.

Al termine del ciclo di ingrasso, gli animali saranno caricati direttamente sui mezzi di trasporto ed inviati al macello; all'interno dei capannoni saranno rimossi abbeveratoi, mangiatoie e lettiera esauste e si procederà quindi al lavaggio delle strutture, alla rimozione della lettiera esausta ed alla disinfezione dei locali.

Nel sito in questione si presume che, per esigenze di mercato, saranno allevati polli da carne sia di sesso femminile che maschile.

Strutture

Al termine dei lavori in progetto, l'allevamento sarà costituito da n. 3 fabbricati ad uso produttivo identificati con i numeri 1, 2 e 3, i cui permessi di costruzione sono stati rilasciati come segue:

- capannone n. 1 esistente e realizzato; il permesso di costruzione è datato 2007;
- capannone n. 3 è in progetto di realizzazione e il permesso di costruzione è stato rilasciato nel 2016;
- ricovero n. 2 il permesso di costruire è stato presentato al Comune di Farigliano.

I tre ricoveri di allevamento, ad intervento ultimato, avranno una superficie totale pari a 4.450 m², come indicato nella tabella che segue:

Ricoveri	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Superficie (m ²)
1	7,31	9,88	949
2	113,5	15,5	1.759
3	113,5	15,5	1.742
			4.450

Il capannone 1, a tunnel, presenta testate e pareti laterali in pannelli sandwich coibentati con poliuretano, mentre la copertura è data da lamiera grecata con interposto strato di lana di roccia.

I ricoveri 2 e 3 sono dotati di materiale isolante: tamponamento delle pareti con pannelli coibentanti sandwich di 60 mm e copertura con pannelli sandwich costituiti da due lamiere zincate e verniciate sia internamente che esternamente, di spessore 40 mm, con interposto strato coibente di poliuretano espanso di spessore 80 mm. Al di sotto della lamiera di copertura verrà posto un doppio strato di lana di minerale ad alta densità e la soffittatura verrà realizzata in film di polietilene plastico.

Consistenza dell'allevamento

All'interno dei capannoni, la densità massima allevabile è pari a 39 Kg/m².

Tutti i ricoveri sono destinati alla stabulazione di polli da carne, per un **totale di 102.087 posti potenziali**.

In allevamento saranno inseriti, relativamente alla capacità delle strutture ed al ciclo di allevamento dettato dalle necessità di mercato, *broiler* che potranno essere così frazionati all'interno dei fabbricati:

- Ipotesi 1: 102.087 femmine vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,7 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 8,7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 35 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario:

Ricoveri	Animali presenti dopo 35 giorni di allevamento di 1,7 Kg p.v.
1	21.771
2	40.353
3	39.963
Totale	102.087

- Ipotesi 2: 102.087 femmine, di cui il 29% vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,7 Kg di peso vivo e la rimanenza vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 45 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario:

Ricovero	Animali presenti dopo 35 giorni di allevamento di 1,7 Kg p.v.	Animali presenti dopo 45 giorni di allevamento di 2,4 Kg p.v.
1	21.771	
		15.421
2	40.353	
		28.583
3	39.963	
		28.307
Totale	102.087	72.311

- Ipotesi 3: 72.311 femmine vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 45 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario:

Ricoveri	Animali presenti dopo 45 giorni di allevamento di 2,4 Kg p.v.
1	15.421
2	28.583
3	28.307
Totale	72.311

- Ipotesi 4: 102.087 animali, di cui circa il 29% femmine vendute a 1,7 Kg di peso vivo, il 22% femmine o maschi venduti a 2,4 Kg di peso vivo e il 49% maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario:

Ricoveri	Animali presenti dopo 35 giorni di allevamento di 1,7 Kg p.v.	Animali presenti dopo 45 giorni di allevamento di 2,4 Kg p.v.	Animali presenti dopo 56 giorni di allevamento di 3,5 Kg p.v.
1	21.771		-
	-	15.421	-
	-	-	10.574
2	40.353	-	-
	-	28.583	-
	-	-	19.600
3	39.963	-	-
	-	28.037	-
	-	-	19.410
Totale	102.087	72.311	49.584

- Ipotesi 5: 49.584 maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario:

Ricoveri	Animali presenti dopo 56 giorni di allevamento di 3,5 Kg p.v.
1	10.574
2	19.600
3	19.410
Totale	49.584

- Ipotesi 6: 57.850 maschi venduti dopo 50 giorni di allevamento a 3,0 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 6,4 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 50 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario:

Ricoveri	Animali presenti dopo 50 giorni di allevamento di 3,0 Kg p.v.
1	12.337
2	22.867
3	22.646
Totale	57.850

L'azienda intenderebbe inoltre essere autorizzata all'allevamento di altre specie avicole, qualora le esigenze di mercato portassero a non ritenere più conveniente l'allevamento di *broiler*.

Nel caso, si intenderebbe praticare l'allevamento di una delle seguenti specie:

- Allevamento di 80.000 faraone con produzione di animali di 1,8 kg/capo venduti dopo 90 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²);
- Allevamento di 100.000 pollastre con produzione di animali di 1,5 kg/capo venduti dopo 130 giorni di accrescimento (< 39 Kg p.v./m²).
- Allevamento di 65.000 galletti con produzione di animali di 2,2 kg/capo venduti dopo 120 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).

Specie	Faraone	Pollastre	Galletti
n° capi totali/ciclo	80.000	100.000	65.000
Durata ciclo (gg)	90	130	120
Peso medio (kg/capo)	0,8	0,8	0,8

Tecniche di stabulazione

In tutti i capannoni sarà presente una pavimentazione piena cementata, sulla quale, all'inizio di ciascun ciclo, verrà distribuita la lettiera (lolla di riso - circa 100 quintali per ciclo). Pertanto, il sistema di stabulazione adottato su tutti i ricoveri di allevamento è del tipo a lettiera permanente su tutta la superficie.

La ventilazione è di tipo artificiale con utilizzo di ventole.

In estate, per il raffrescamento dell'aria all'interno dei capannoni, vengono attivati una serie di ugelli nebulizzatori ad alta pressione posizionati lungo il soffitto.

L'acqua nebulizzata evapora immediatamente causando il raffreddamento dell'aria nel capannone e una conseguente diminuzione della temperatura. Il funzionamento del sistema avviene in modo completamente automatico per mezzo della centralina del controllo climatico dell'allevamento.

Tecniche di alimentazione

I capi saranno alimentati esclusivamente con mangime finito e si effettuerà l'alimentazione *ad libitum* per fasi, in funzione dell'età degli animali.

L'alimento sarà stoccato in silos di vetroresina adiacenti ai ricoveri e distribuito automaticamente nelle mangiatoie attraverso un impianto di distribuzione.

Le mangiatoie saranno sospese al soffitto del capannone mediante funi. La loro altezza dal suolo varierà in funzione del peso degli animali. Questa tipologia di alimentatori è stata scelta per la facilità di regolazione del flusso di mangime e dell'altezza del suolo, l'assenza di demiscelazione degli sfarinati, la rapidità della distribuzione della razione, la facilità di spostamento per permettere la rimozione della lettiera o per il carico animale.

Il sistema di distribuzione dell'acqua è costituito da linee sospese di abbeveratoi a goccia con tazzette antispreco, la cui altezza viene regolata in funzione del peso del pollo. Il sistema di distribuzione è stato progettato in modo da minimizzare gli sprechi di acqua; inoltre l'acqua viene fornita a bassa pressione.

Spoglie di animali

Per l'allevamento è stato previsto un tasso di mortalità media del 5%.

Gli addetti dell'azienda effettueranno giornalmente due ricognizioni per l'allontanamento degli animali deceduti. Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avverrà all'interno di cassoni ermetici conservati in apposita cella frigorifera, posta nelle vicinanze dell'ingresso dell'allevamento e periodicamente svuotata da ditta specializzata.

Nel caso in cui si verificano situazioni di morte eccezionali, a causa di malattie epidemiologiche, sarà cura del Gestore allontanare il più velocemente possibile dal sito le carcasse, mediante ditta autorizzata.

Applicazione delle BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell'allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Saranno applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza sarà disponibile anche un protocollo in remoto che avviserà di situazioni di non normalità relativamente ad anomalie dell'impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c	SI	Bat 2a: il sito è correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; non si presentano nell'area recettori sensibili soprattutto in direzione dei venti prevalenti (cfr relazione tecnica V.I.A.); la gestione sarà funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 2d - BAT 2e		<p>Bat 2b: tutto il personale sarà formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami, deflussi da cumuli di effluenti, versamento di oli minerali sono esclusi in quanto non sono previste opere di stoccaggio per effluenti ed utilizzo di oli minerali; si esclude la possibilità di incidenti ecologici in considerazione del fatto che non saranno presenti serbatoi di stoccaggio di materiale liquido.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti.</p> <p>Bat 2e: sarà garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.</p>
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b	SI	<p>Bat 3a: il contenuto di proteina grezza sarà ridotto per mezzo di una dieta –N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.</p> <p>Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 10 giorni di vita dei pulcini, da 11 a 25 giorni, da 26 giorni a fine ciclo.</p> <p>Totale azoto escreto kg/posto animale/anno < 0,60.</p>
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4	SI	<p>Bat 4: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.</p> <p>Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno = 0,25.</p>

Prescrizioni gestionali e per le attività produttive

- 1) L'installazione può essere utilizzata per l'**allevamento intensivo di pollame da carne**. La potenzialità di allevamento autorizzata, al termine dell'ampliamento in progetto, è pari a **102.087 capi**, secondo le ipotesi gestionali ed i posti pollame descritti nel precedente paragrafo "Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo";

- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le **Migliori Tecniche Disponibili dichiarate in sede di istanza**;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nei limiti della consistenza potenziale di cui al paragrafo *"Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo"*. La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 9;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) presso l'installazione IPPC deve essere mantenuto un registro in cui siano annotati gli interventi di manutenzione sulle apparecchiature dell'insediamento quali: distributori di acqua ed abbeveratoi, nonché gli interventi di riparazioni guasti;
- 9) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 10) la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 11) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'installazione deve essere indicato un recapito telefonico ed il Gestore o suo delegato deve essere reperibile per permettere il controllo senza ritardo ingiustificato**;
- 12) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica,

di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;

- 13) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 14) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 15) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

PRODUZIONE E GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI

Considerando la consistenza potenziale massima, pari a 102.087 polli da carne, la produzione annua massima di pollina è pari a 1.378 mc (al lordo del vuoto sanitario).

La **pollina**, costituita essenzialmente da lolla di riso, feci e residui organici degli avicoli da carne, verrà asportata dai capannoni alla fine di ogni ciclo di ingrasso ed **interamente ceduta a terzi**.

In proposito, il Gestore ha fornito tre contratti di cessione con Aziende autorizzate all'esercizio di impianti di codigestione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ubicati in Piemonte; ciascuno dei contratti presentati è stato stipulato per un quantitativo fino a 1.227 m³/anno (produzione annuale di pollina al netto del vuoto sanitario).

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si potranno rilevare i seguenti dati:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- le cessioni di pollina effettuate.

Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici

L'azienda LA CASCINA s.s. **non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento** poiché la stessa viene immediatamente allontanata a fine ciclo.

In caso di emergenza sanitaria e/o nel caso non sia possibile procedere con l'immediato conferimento della lettiera a causa di impedimenti, si procede allo stoccaggio provvisorio della pollina in uno dei due capannoni, in attesa di individuare soluzioni alternative.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido.	SI	Bat 14: l'azienda non praticherà lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa sarà immediatamente allontanata a fine ciclo.
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque - BAT 15a - BAT 15b - BAT 15c - BAT 15d - BAT 15e	n.a.	Bat 15a, b, c, d: non risulta necessario stoccare l'effluente solido prodotto in quanto avviato a cessione a terzi. Bat 15e: tutta la pollina verrà ceduta a terzi.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame	n.a.	Bat 16: non si prevede la produzione di liquame data la tipologia di stabulazione utilizzata.
BAT 19: ridurre le emissioni nell'aria e nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti	n.a.	Bat 19: non si presume il trattamento in loco degli effluenti zootecnici.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d	n.a.	Bat 20a, b, c, d, e, f, g, h: non si effettueranno operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	n.a.	Bat 21: non si prevede la produzione di liquame.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	n.a.	Bat 22: non si effettueranno operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti.
BAT 32: ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per polli da carne - BAT 32a - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per polli da carne	SI	Bat 32a: ogni edificio sarà chiuso, ben isolato e munito di ventilazione forzata. Il pavimento sarà pieno in cemento e interamente ricoperto di lettiera; gli effluenti di allevamento saranno rimossi alla fine di ogni ciclo produttivo; ogni fabbricato sarà dotato di sistema di controllo quotidiano dei parametri ambientali, alimentazione per fasi e sistema di abbeveraggio antispreco. BAT-AEL: si garantisce il rispetto

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		riguardante l'emissione di NH ₃ /posto animale/anno calcolato in: - 0,069 per il capannone 1 - 0,069 per il capannone 2 - 0,069 per il capannone 3

Prescrizioni tecniche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità di lettiera e deve garantire che la lolla di riso, o il materiale comunque utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA

Energia elettrica

L'azienda è collegata alla rete nazionale e non dispone di sistemi di produzione di energia elettrica, fatta eccezione per un gruppo elettrogeno d'emergenza, alimentato a gasolio e della potenza di 100 kW. Il gasolio utilizzato per l'alimentazione del gruppo elettrogeno sarà stoccato in apposito serbatoio posizionato a bordo.

L'energia elettrica è utilizzata principalmente per la ventilazione e l'illuminazione dei locali di stabulazione e per la distribuzione delle razioni.

Energia Termica

Per il riscaldamento dei locali nei primi giorni del ciclo di ingrasso, sono previste n. 30 cappe radianti alimentate a GPL, aventi ciascuna una potenza termica di targa pari a 11 kW, per un complessivo di 330 kW per l'interno allevamento IPPC.

Allegato Tecnico 1 – pag. 19

Il GPL sarà stoccato all'interno di n. 3 serbatoi, ciascuno da 5.000 litri. Il gasolio per autotrazione non è, invece, stoccato presso l'installazione IPPC.

Consumi complessivi

L'azienda ha stimato i seguenti consumi energetici:

Gasolio (per autotrazione e per gruppo elettrogeno) [litri]	GPL (per riscaldamento locali di stabulazione) [litri]	Energia elettrica [MWh]	Consumi specifici termici (GPL) [Wh/capo/giorno]	Consumi specifici elettrici [Wh/capo/giorno]
500 + 100	80.000	80	Circa 15,4	Circa 2,4

I consumi energetici specifici stimati risultano in linea con quelli riportati nel D.M. 29/01/2007 e nel Bref 2017.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h	SI	<p>Bat 8 a, b: ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali, utilizzo di ventilatori con consumo di energia specifico basso, minima resistenza al flusso, corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate.</p> <p>Bat 8c: utilizzo per i fabbricati 2 e 3 di materiale isolante impermeabile dato da tamponamento delle pareti con pannelli coibentanti sandwich di mm 60; utilizzo di pannelli sandwich costituiti da due lamiera zincate e verniciate spessore 40 mm con interposto uno strato coibentante di poliuretano espanso spessore mm 80 per la copertura dei fabbricati. Sotto la lamiera di copertura verrà posto un doppio strato di lana di minerale ad alta densità e la soffittatura verrà realizzata in film di polietilene plastico color bianco.</p> <p>Il capannone 1 ha testate e pareti laterali in pannelli sandwich coibentati con poliuretano, mentre la copertura è data da lamiera grecate con interposto strato di lana di roccia.</p> <p>Bat 8d: utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a neon e/o LED ed applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile.</p> <p>Bat 8h: ventilazione forzata in tutti i capannoni.</p>
BAT 8: uso efficiente	n.a.	Bat 8e, f, g: non applicate.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
dell'energia - BAT 8e,f,g		

Prescrizioni specifiche per l'energia

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca e polveri derivanti dalla fase di stabulazione.

In tutti i capannoni, la **ventilazione** è **forzata**. Le aperture di ventilazione saranno costituite da pannelli in pvc e pannelli sandwich, a vasistas, regolati automaticamente da centraline in funzione di temperatura ed umidità interne ai locali. La portata delle ventole estrattrici dell'aria dai ricoveri sarà pari a 32.000 m³/ora. Le ventole saranno in numero massimo di 6 per il capannone 1 e 10 per ciascun capannone 2 e 3.

Per l'illuminazione artificiale, sono previste lampade a basso impatto energetico: a neon per il capannone 1 (esistente) e a LED per i capannoni 2 e 3.

I capannoni saranno, altresì, dotati di sistema di raffrescamento estivo, basato sul principio dell'evaporazione dell'acqua (l'aria in ingresso ai locali viene raffreddata mediante pannelli di cellulosa bagnati); tale sistema è gestito automaticamente tramite la centralina del controllo climatico dell'allevamento.

Il mangime viene acquistato dall'esterno e stoccato in silos esterni ai capannoni, dai quali viene distribuito automaticamente nelle mangiatoie. I silos sono dotati di coperchio nella parte superiore che viene aperto unicamente al momento del carico.

L'azienda non prevede lo stoccaggio della pollina in quanto la stessa verrà immediatamente allontanata a fine ciclo. Non è prevista, quindi, la realizzazione di alcuna platea. In caso di emergenza sanitaria, la pollina verrà stoccata all'interno di un capannone, prima di essere correttamente smaltita.

Tutta la pollina verrà ceduta a terzi.

La disinfezione dei locali di stabulazione avviene con prodotto privo di aldeidi.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state calcolate con il metodo CRPA Net-IPPC e risultano essere le seguenti.

Emissioni complessive annuali per la potenzialità massima di allevamento (102.087 capi *broiler*):

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)	Riduz. %
NH ₃	9,1	-	-	-	9,1	61
CH ₄	-	-	-	-	-	-

Emissioni provenienti dall'allevamento di faraone (80.000 capi):

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	4,4	-	-	-	4,4
CH ₄	-	-	-	-	-

Emissioni provenienti dall'allevamento di pollastre (100.000 capi):

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	5,5	-	-	-	5,5
CH ₄	-	-	-	-	-

Emissioni dall'allevamento nella configurazione di riferimento:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	12,1	4,8	-	6,5	23,4
CH ₄	-	3,2	-	-	3,2

In ordine all'impatto odorigeno, nonché in relazione alle condizioni di esclusione dalla VIA, il Gestore ha evidenziato che l'allevamento non risulta essere propiciente verso abitazioni prossime, ma le stesse risultano essere poste a considerevole distanza, oltre che essere situate su piani di campagna differenti o con intermezzi di avvallamenti e/o cospicua barriera verde naturale boschiva, o data da colture di nocciole, che limitano la diffusione di eventuali emissioni odorigene.

Ad ogni buon conto, anche in relazione della presenza di ventilatori a nord dei locali di stabulazione, ed alla sussistenza di una direzione prevalente dei venti a sfavore delle abitazioni, si richiamano gli impegni assunti dal Gestore per il caso di attivazione del protocollo previsto in caso di esposti e su richiesta del tavolo di confronto:

- collaborare con l'Amministrazione Comunale nella fase di "Valutazione del disturbo olfattivo segnalato dalla popolazione", attivando, secondo modalità concordate, un report giornaliero su base oraria delle principali attività potenzialmente origine di emissioni odorose, al fine di contribuire a fornire elementi utili per indagare su possibili corrispondenze tra evento e percezione del disturbo;
- installare, presso l'impianto, in posizione concordata, una stazione anemometrica mobile atta a rilevare direzione e velocità dei venti nel periodo di monitoraggio indicato dalle autorità;
- predisporre un campionamento olfattometrico sulla base di un protocollo, proposto dalla Ditta stessa, delle emissioni odorose percepibili entro o al perimetro dell'impianto, finalizzato a tracciare rilievi che consentano un grado di ripetibilità ed accettabilità scientifica tale da fornire dei risultati non episodici. Se, dall'elaborazione di tali dati emergerà che l'impatto odorigeno emesso non è accettabile, la Ditta proporrà eventuali adeguamenti e soluzioni al tavolo di confronto, da realizzarsi a *step* successivi, con lo scopo di raggiungere un risultato ammissibile, fermo restando che qualunque

provvedimento da realizzarsi dovrà essere in linea con le BAT di settore.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a, b, c	SI	Bat 11a: utilizzo di lettiera data da lolla di riso che non risulta essere polverulenta; fresatura della lettiera; applicazione di alimentazione ad libitum; operazioni di rimozioni lettiera con fabbricati chiusi; ventilatori con diffusori verso il basso. Bat 11b, c: non applicate.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: la ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g	SI	Bat 13a: la Ditta comunica che è garantito il rispetto di adeguate distanze verso i recettori sensibili. Bat 13b: mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche. Bat 13c: la dispersione dell'aria esausta è posizionata sulle testate dei fabbricati posti non in concomitanza con recettori sensibili ed a favore dei venti prevalenti della zona ma soltanto terreno agricolo utilizzato per la coltivazione dei seminativi per centinaia di metri. Bat 13d: non applicabile causa costi e limiti tecnici. Bat 13e: non è prevista la realizzazione di strutture di stoccaggio effluenti. Bat 13f: non applicata. Bat 13g: cessione totale della pollina prodotta a terzi.
BAT 23: stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: non risulta possibile abbattere ulteriormente le emissioni di ammoniaca dal momento che le tecniche utilizzate in allevamento per l'intero processo (stabulazione e gestione pollina) risultano essere BAT. Il gestore sarà comunque attento ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli, a gestire gli impianti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni e a mantenere le botole dei silos di stoccaggio mangime sempre chiuse se non durante la fase di carico del mangime stesso. Si garantisce un abbattimento di ammoniaca e metano, rispetto ai sistemi di riferimento, pari al 61% e 100%.

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino ulteriori emissioni diffuse secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: LA CASCINA soc. semplice agr. – Farigliano, Borgata Viaiano				
Fonte Emissiva	Provenienza	Tipoologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
D1 – D3	CAPANNONI 1, 2 e 3 DI ALLEVAMENTO POLLAME DA CARNE	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA LETTIERA INTEGRALE ESTESA A TUTTA LA SUPERFICIE DEI CAPANNONI ABBEVERATOI ANTISPRECO RIMOZIONE DELLA LETTIERA A FINE CICLO CON SISTEMI DI VENTILAZIONE SPENTI
D4	SILOS ESTERNI STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	
D5	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (gasolio, 100 KW)	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	

Nota: la Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli iniziali, nonché ulteriori autocontrolli periodici.

UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO

Approvvigionamenti idrici

Le acque utilizzate vengono prelevate dalla locale rete acquedottistica.

Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali ed in parte minore per le operazioni di pulizia e per uso idrosanitari.

L'azienda stima un consumo annuale massimo di acqua pari a 6.200 m³/anno, di cui 20 m³ per uso potabile e servizi igienici.

Ad un consumo idrico di 6.200 m³/anno corrisponde un consumo specifico di circa 6,9 litri/capo ciclo, in linea con i consumi specifici previsti dal BREF (4,5 – 11 l/capo ciclo).

Scarichi idrici

È prevista la realizzazione di uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'allevamento.

Per le acque reflue nere è previsto il trattamento in fossa Imhoff.

Per le acque grigie, è previsto un pozzetto di sedimentazione.

Le acque reflue trattate saranno scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di subirrigazione.

Non è attuato né previsto alcun trattamento delle deiezioni animali e di conseguenza non si generano acque reflue industriali.

In attuazione al D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R, Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", e s.m.i., il gestore ha presentato idoneo piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, completo di planimetria e relazione tecnica in conformità al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R, trasmesso contestualmente ai restanti documenti a corredo dell'istanza per l'ottenimento dell'AIA.

In proposito, il Gestore ha evidenziato quanto segue:

- non sono presenti presso l'impianto opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia;
- non sono presenti punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici recettori: le acque piovane ricadenti sull'allevamento s'infiltrano nel suolo circostante;
- non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte non impermeabilizzate, costituite dai piazzali e dalle aree di transito poste tra i fabbricati;
- non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte impermeabilizzate, costituite dai tetti dei ricoveri;
- le superfici impermeabilizzate scoperte poste nell'area antistante i ricoveri, in occasione dello scarico dei pulcini o del carico degli animali destinati alla macellazione, possono presentare un imbrattamento con residui di lettiera mista a pollina, trascinati dalle ruote del muletto che effettua il carico/scarico delle gabbie. Un simile imbrattamento si potrebbe verificare inoltre in occasione dell'allontanamento della pollina dai ricoveri. In tali circostanze, dette aree vengono accuratamente spazzate immediatamente al termine delle operazioni ed i residui raccolti e riportati all'interno dei ricoveri ovvero allontanati insieme

- alla pollina;
 - nessuna area esterna viene lavata;
 - ogni rifiuto è stoccato in adeguati cassonetti, posti in luogo riparato;
- La documentazione comprende il Disciplinare.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	Bat 5a: verranno periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata del pozzo e dell'acquedotto. Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite. Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione. Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua. Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua BAT 5f	NO	Bat 5e: ritenuta non applicabile.

Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua e lo scarico delle acque reflue

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 9) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 10) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 11) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto, così come descritto nella documentazione presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

Gli scarichi connessi con l'attività dell'azienda sono i seguenti:

N° totale punti di scarico finale – 1
--

N° Scarico finale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Impianti / fasi di trattamento	Modalità di scarico ³	Portata media di scarico (mc/anno)	Ubicazione scarico	Recettore ⁴	Sistema di scarico	Limiti di emissione
S1 Cod. scarico: CN0000528	Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi all'allevamento	Fossa Imhoff (acque nere) Pozzetto di sedimentazione (acque grigie)	Periodico	5 (dato stimato)	Comune di Farigliano Borgata Viaiano Foglio 2 Particella n. 444	SSU	Pozzo perdente	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (*). Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977. (*) ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 101, c.7, lett. e) e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 14, c.3

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI

La gestione dei rifiuti avverrà nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutte le tipologie di rifiuti prodotte dall'azienda saranno raccolte e smaltite da ditta autorizzata rilasciante idonei formulari. Ogni tipologia di rifiuto sarà stoccata in adeguati cassonetti. I cassonetti saranno posti in luogo riparato da intemperie, per evitare che, soprattutto l'acqua piovana, possa intaccare la loro idoneità o alterare la composizione del rifiuto stesso. I cassonetti poggeranno su superficie cementata.

EMISSIONI SONORE

La Classificazione acustica comunale inserisce l'area dell'allevamento in classe III, così come i ricettori più vicini. Al riguardo, si precisa che alcuni tra i sopraccitati ricettori, sempre in classe acustica III, ricadono nel Comune di Dogliani.

La Ditta ha presentato la valutazione previsionale di impatto acustico per l'ampliamento dell'allevamento. Dal suddetto documento, non si rilevano criticità.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	Bat 9: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10 a, b, c, d, e, f	SI	Bat 10a: sono garantite distanze minime fra l'impianto ed eventuali recettori sensibili. Bat 10b: le attrezzature non sono poste in concomitanza di recettori sensibili; la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è prevista in modo tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato in quanto posti adiacenti e collocati in un'area ristretta in modo tale da minimizzare il movimento dei veicoli nel sito. Bat 10c: saranno attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio (anche per la conformazione del sistema di ventilazione), utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività

Allegato Tecnico 1 – pag. 29

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori.</p> <p>Bat 10d: utilizzo di ventilatori ad alta efficienza e collocazione di pompe e compressori in locali chiusi. Le attrezzature che potranno produrre rumore sono tutte omologate.</p> <p>Bat 10e: qualsivoglia futuro intervento tecnico terrà conto dell'obiettivo della riduzione dell'impatto acustico.</p> <p>Bat 10f: dal momento che la valutazione previsionale esclude produzione di rumore oltre le soglie, non si ritiene necessaria la realizzazione di barriere fonoassorbenti.</p>

Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

I valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle A, B e C.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Farigliano (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12/03/2004) e sue eventuali varianti.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Ai sensi dell'art. 3 D.M.11/12/1996, gli stabilimenti a ciclo produttivo continuo sono altresì soggetti al limite differenziale, qualora presso i ricettori non siano rispettati i valori assoluti di immissione.

Tabella C: valori limite differenziali di immissione

TEMPI DI RIFERIMENTO	
diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
5 dB	3 dB

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

In merito alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-*bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46, sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, il gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014.

In esito alle suddette valutazioni, il gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.



Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio

LA CASCINA SOC. SEMPLICE AGR.
Farigliano, Borgata Viaiano

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	3
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	4
RIFIUTI (controlli a carico del gestore).....	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTEKNICI (controlli a carico del gestore)	5
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	5
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore).....	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	8
INDICATORI DI PRESTAZIONE (controlli a carico del gestore)	9
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	9

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

RIFIUTI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Rifiuti prodotti nell'installazione	Misura diretta discontinua	Kg e/o m ³	-	Rifiuti prodotti	Riepilogo: annuale	Quantitativo di rifiuti prodotti per ogni codice C.E.R. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

Allegato Tecnico 2 – pag. 4

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL per riscaldamento	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo di energia termica per riscaldamento	Misura diretta discontinua	MWh	Calcolo	-		
Consumo di gasolio (per gruppo elettrogeno)	Misura diretta discontinua	litri	-	-		

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatori	Allacciamento acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione agli abbeveratoi	Abbeveratoi	Mensile	

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	<p>In quanto discendente dall'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i>, il monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021</u>.</p> <p>Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente dall'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , il monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021</u> . Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

INDICATORI DI PRESTAZIONE (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Produzione specifica di rifiuti	Calcoli sulla base del quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero dei capi allevati	Kg / capo	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumi specifici di energia (termica ed elettrica)	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero dei capi allevati	Come da D.M. 29/01/2007 e/o Bref 2017	-	-		
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero dei capi allevati	Come da D.M. 29/01/2007 e/o Bref 2017	-	-		
Consumo di azoto somministrato	Calcoli sulla base del quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi allevati	Kg N / capo	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-		

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.